

Doc. 1
Allegato al P. 19

On.le Centro Cattolico Cinematografico

ROMA

Non ho nulla in contrario a farVi relazione del colloquio, avvenuto il 10 marzo 1941.XIX alle ore 17, nella Sede del Consorzio E.I.A. in Via Varese, 16-bis, tra il Consigliere Delegato dello stesso Consorzio Sig. Penotti e il M° Dott. Paolo Salvuoci, Segretario del Centro Cattolico Cinematografico.

Io avevo accompagnato lo stesso Segretario perchè, cogliendo l'occasione, avrei trattato con il Sig. Penotti le questioni relative alla pubblicità sulla Rivista del Cinematografo che mi è stata da Voi affidata.

Era a mia conoscenza che il M° Dott. Paolo Salvuoci si recava a quel colloquio, per incarico del Presidente avv. Lamberto Vignoli onde appurare le intenzioni del Noleggio circa lo sventuale accordo da stringere con il C.C.C. per la distribuzione delle pellicole nelle sale cinematografiche dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, in seguito ai provvedimenti degli stessi noleggiatori presi contro il Consorzio per il Cinema Educativo.

Il Sig. Penotti dichiarò il pieno assentimento di tutti i noleggiatori alle quattro condizioni basilari per la Convenzione, che gli furono esposte dal Segretario del C.C.C. E precisamente:

1°) revisione unica delle produzioni da parte della Commissione del C.C.C., le cui valutazioni morali avrebbero avuto valore nazionale.

2°) invalidità di tutti i contratti che intervenissero tra noleggiatori e utenti di sale cattoliche su pellicole non ammesse per tali sale dal C.C.C.

Le Case avrebbero avuto con il C.C.C. (rapporti che sarebbero

3°) Impegno delle Case di Distribuzione a immettere in circuito attraverso le proprie agenzie, per l'esecuzione dei contratti stipulati con utenti che dipendono dall'Autorità Ecclesiastica, copie già corrette, secondo le disposizioni del C.C.C., quando i film sono stati ammessi con emendamenti.

4°) Riconoscimento da parte dei noleggiatori di una quota su ogni passaggio di film "ammesso con o senza correzioni" in sale dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, a vantaggio del C.C.C. e a titolo di rimborso delle spese per i servizi di cui sopra.

Ricordo perfettamente che sul punto 3°) il Segretario del C.C.C. discusse a lungo con il Sig. Penotti; e di tale discussione posso precisare i punti salienti:

a) il Sig. Penotti chiede che le correzioni fossero indicate in base ad una effettiva competenza tecnica ed artistica. Il Dott. Salvucci fece presente la esperienza ultra quinquennale che il C.C.C. ha in merito e, su richiesta dello stesso Sig. Penotti, dichiarò che i "Cartellini di correzione" del C.C.C., erano a disposizione sua e dei noleggiatori.

b) su richiesta del Dott. Salvucci, circa le garanzie che si sarebbero avute in merito alla immissione nel circuito delle copie corrette - che non avvenisse cioè la consegna a utenti di sale che dipendono dall'Autorità Ecclesiastica di copie non corrette - il Sig. Penotti dichiarò che, se mai, si sarebbe potuto verificare il caso inverso: di utenti pubblici e industriali che avrebbero avuto la copia corretta. In quanto, spiegò, i contratti con le sale dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, stipulati su pellicole obbligate dalle limitazioni che l'Autorità Ecclesiastica imporrà alle proprie sale, pongono in grado le Case di Distribuzione di regularsi preventivamente nelle programmazioni; ciò che, invece, non avviene per gli altri utenti che possono, ad un certo momento, mancare della pellicola e richiederne una qualsiasi.

c) ricordo perfettamente che su questo punto della discussione il Sig. Penotti mentre dichiarava che i noleggiatori avrebbero trovato un discreto vantaggio nella correzione centrale delle pellicole, sia per la effettuazione delle medesime senza tema di danni o altro, come anche per i rapporti continui che

1941

le Case avrebbero avuto con il C.C.G. (rapporti che avrebbero in prosieguo di tempo portato, evidentemente, ad una sempre minore necessità di emendamenti) spiegò anche al Dott. Salviucci che il Consorzio per il Cinema Educativo avrebbe tentato il tentabile per evitare la realizzazione di questo punto della convenzione, poichè, disse testualmente, "è questa l'ultima trincea dietro la quale si difende Milani, le cui funzioni hanno perduto ogni ragion d'essere dopo i provvedimenti da noi presi contro il Consorzio".

Sul punto 4° dei termini della convenzione il Sig. Penotti dichiarò che non sarebbe stato eccessivo riconoscere al C.C.G. una media di lire 20 (venti) a passaggio, dati i grandi servizi e i benefici economici e morali che l'opera del C.C.G. avrebbe portato con la Convenzione stessa. Ma il Dott. Salviucci rispose che, ammesso il principio di un riconoscimento economico, la attuazione pratica - come del resto tutto il regolamento di dettaglio della Convenzione - sarebbe stata definita in seguito e, sopra tutto, dopo aver ricevuto le direttive Superiori.

Tanto Vi dovevo e tanto posso dichiarare e sottoscrivere in piena fede, come testimone presente a tutto il colloquio

Fto. Mario Benigni

Roma 13 giugno 1941.XIX